

*Questa traduzione di lavoro dall'inglese è pubblicata a scopo informativo.*

*L'originale inglese prevale in caso di discordanza o incoerenza tra l'inglese e qualsiasi altra versione degli orientamenti sulle procedure di indagine.*

# **Orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'OLAF**

**Ottobre 2013**

## **INDICE**

<b>CAPITOLO I SELEZIONE</b>	<b>3</b>
Articolo 1. Generalità	3
Articolo 2. Informazioni in entrata	3
Articolo 3. Altre informazioni	3
Articolo 4. Trattamento delle informazioni	4
Articolo 5. Processo di selezione	4
Articolo 6. Decisione del direttore generale	5
Articolo 7. Comunicazione dell'archiviazione di un caso	5
<b>CAPITOLO II CASI DI INDAGINE E COORDINAMENTO</b>	<b>6</b>
Articolo 8. Generalità	6
Articolo 9. Azioni preliminari	7
Articolo 10. Casi di coordinamento	8
Articolo 11. L'indagine	9
Articolo 12. Controllo della legalità nel corso dell'indagine	10
Articolo 13. Ispezioni dei locali dell'UE	11
Articolo 14. Controlli sul posto	12
Articolo 15. Attività di informatica forense nell'ambito di controlli e verifiche sul posto	13
Articolo 16. Colloqui	14
Articolo 17. Missioni d'indagine nei paesi terzi	15
Articolo 18. Possibilità di presentare le proprie osservazioni	16
Articolo 19. Relazione finale e raccomandazioni proposte	17
<b>CAPITOLO III ESAME FINALE E CHIUSURA DEL CASO</b>	<b>18</b>
Articolo 20. Generalità	18
Articolo 21. Esame finale	18
Articolo 22. Decisione sulla chiusura del caso e raccomandazioni	19
Articolo 23. Requisiti in materia di informazione e trasmissione di documenti	19
<b>CAPITOLO IV MONITORAGGIO E ASSISTENZA</b>	<b>20</b>
Articolo 24. Generalità	20
Articolo 25. Assistenza alle autorità competenti	20
Articolo 26. Monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni	21
Articolo 27. Registrazione dei risultati finanziari, giudiziari e disciplinari	21
<b>CAPITOLO V ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>22</b>
Articolo 28.	22
<b>GLOSSARIO</b>	<b>23</b>

I presenti orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'OLAF rappresentano gli orientamenti di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, citati altresì nel considerando 18 del medesimo. Essi consistono in un regolamento interno che sarà applicato da tutto il personale dell'OLAF per garantire che le indagini dell'Ufficio siano svolte in maniera omogenea e coerente.

Tutte le attività investigative dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei trattati UE, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, della legislazione dell'UE e dei presenti orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'OLAF.

Ogni attività investigativa dovrà essere condotta in maniera obiettiva e imparziale, garantendo la correttezza procedurale, in conformità con le norme professionali più rigorose e nel pieno rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte.

## **CAPITOLO I SELEZIONE**

### **Articolo 1. Generalità**

1.1 Nella fase di selezione l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini analizza le informazioni di potenziale interesse investigativo e presenta un parere al direttore generale, indicando se è opportuno aprire un'indagine o un caso di coordinamento oppure se il caso deve essere archiviato.

### **Articolo 2. Informazioni in entrata**

2.1 Qualsiasi informazione ricevuta da un membro del personale, di potenziale interesse investigativo per l'OLAF, dovrà essere trasmessa senza indugio alla cancelleria. Se le informazioni non riguardano un'indagine o un caso di coordinamento già in corso, esse dovranno essere trasmesse alla cancelleria entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione, oppure, laddove le informazioni vengano raccolte nel corso di una missione, entro cinque giorni lavorativi dal rientro in ufficio.

2.2 Le informazioni trasmesse oralmente al personale dovrebbero essere trascritte e inviate alla cancelleria entro i termini citati.

### **Articolo 3. Altre informazioni**

3.1 Quando l'OLAF raccoglie di propria iniziativa informazioni di potenziale interesse investigativo, queste dovranno essere trasmesse alla cancelleria.

## **Articolo 4. Trattamento delle informazioni**

4.1 Al ricevimento delle informazioni la cancelleria attribuisce le informazioni contrassegnate da un numero OF al caso OLAF pertinente. In tutti gli altri casi, le informazioni di potenziale interesse investigativo vengono trasmesse all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini.

4.2 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini verifica se le informazioni riguardino un caso OLAF e, in caso affermativo, le attribuisce al pertinente caso OLAF.

4.3 Per quanto concerne le altre informazioni di potenziale interesse investigativo, l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini crea nuovi numeri di casi OLAF (numeri OF) e attribuisce le informazioni a quei casi.

## **Articolo 5. Processo di selezione**

5.1 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà contattare, se necessario, la fonte informativa nonché l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE in questione, al fine di ottenere chiarimenti e ulteriori documenti riguardanti le informazioni iniziali. Dovrebbe altresì consultare le fonti pertinenti a disposizione dell'OLAF. Qualora sia necessario raccogliere informazioni supplementari a sostegno del processo di selezione, l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà, tra l'altro:

- a. raccogliere informazioni nel quadro di riunioni operative;
- b. raccogliere dichiarazioni di qualsiasi persona in grado di fornire informazioni pertinenti;
- c. condurre missioni di accertamento dei fatti negli Stati membri;
- d. consultare le informazioni contenute in banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'UE.

5.2 Se la fonte è un denunciante, l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà comunicargli, entro 60 giorni, il tempo necessario per prendere i provvedimenti adeguati.

5.3 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà presentare al direttore generale un parere sull'apertura o sull'archiviazione di un caso. Il parere sull'apertura di un'indagine o di un caso di coordinamento dovrà basarsi sui tre elementi seguenti: se le informazioni rientrano o meno nella sfera di competenza dell'OLAF, se siano o non siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine o di un caso di coordinamento, se rientrano o meno nelle priorità della politica investigativa, stabilite dal direttore generale.

5.4 Nel valutare se l'OLAF è competente ad agire, si dovrà tenere conto dei regolamenti, delle decisioni e degli accordi interistituzionali pertinenti dell'UE e di altri strumenti giuridici relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, nonché di qualsiasi altro interesse dell'UE la cui protezione rientri nelle competenze dell'OLAF. Nel valutare se le informazioni siano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine o di un caso di coordinamento, si dovrà considerare l'affidabilità della fonte e la credibilità delle accuse. Tutte le informazioni raccolte durante il processo di selezione dovranno essere considerate per giustificare l'apertura di un'indagine o di un caso di coordinamento.

## **Articolo 6. Decisione del direttore generale**

6.1 Dopo aver esaminato tutte le informazioni pertinenti nonché il parere presentato dall'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini, il direttore generale decide se aprire un'indagine o un caso di coordinamento, oppure se archiviare il caso.

6.2 Il direttore generale assegna le indagini o i casi di coordinamento all'unità responsabile.

6.3 Il direttore generale può, ove necessario, assegnare un caso a un'unità investigativa diversa da quella competente o a una squadra investigativa speciale costituita ad hoc. Tali misure devono essere adottate nel caso in cui la natura del caso lo richieda o qualora risultino necessarie altre risorse.

## **Articolo 7. Comunicazione dell'archiviazione di un caso**

7.1 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini può comunicare alla fonte delle informazioni la decisione del direttore generale di archiviare un caso.

7.2 Se del caso, l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà informare l'istituzione, l'organo, l'organismo dell'UE o l'autorità nazionale, della decisione del direttore generale di archiviare un caso.

## **CAPITOLO II CASI DI INDAGINE E COORDINAMENTO**

### **Articolo 8. Generalità**

8.1 L'obiettivo di un'indagine è accertare i casi di frode e corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE o accertare l'esistenza di fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi da parte dei membri, dei funzionari e degli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o penali.

8.2 Se necessario, un'indagine può riguardare sia il sospetto di frode, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'UE, sia i fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, commessi dai membri, dai funzionari o da altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE.

8.3 L'obiettivo di un caso di coordinamento è fornire agli Stati membri l'assistenza necessaria al coordinamento delle loro indagini e di altre attività correlate, a tutela degli interessi finanziari dell'UE.

8.4 Le indagini dovranno essere condotte in maniera continuativa e tempestiva per rafforzarne l'efficienza e assicurare l'efficacia delle raccomandazioni.

8.5 Tutte le informazioni o le prove, a carico o a disculpa, ottenute nel corso di un'indagine o di un caso di coordinamento, dovranno essere raccolte e registrate nelle debite forme. Tutti gli elementi probatori devono essere pertinenti ai fatti oggetto dell'indagine e devono essere raccolti ai fini dell'indagine.

8.6 Tutte le azioni investigative devono essere condotte nel pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, delle regole in materia di protezione dei dati, delle garanzie procedurali e dei diritti applicabili alle indagini dell'OLAF.

8.7 La riservatezza delle informazioni raccolte dovrà essere rispettata nell'interesse dei soggetti coinvolti e a tutela dell'integrità dell'indagine. In particolare, nel corso di un'indagine, si dovrà mantenere riservata l'identità di informatori e denunciatori, purché questo non sia contrario agli interessi dell'indagine.

8.8 Qualora, nel corso di un'indagine, emerga un potenziale conflitto di interessi, il direttore generale dovrà esserne informato senza indugio.

## **Articolo 9. Azioni preliminari**

9.1 L'unità investigativa dovrà effettuare un esame preliminare delle informazioni raccolte od ottenute durante il processo di selezione onde stabilire quali attività di indagine o di coordinamento siano necessarie.

9.2 L'unità investigativa dovrà informare quanto prima i membri, i funzionari o altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE del loro possibile coinvolgimento in un'indagine in corso. La comunicazione può essere rinviata se questa informazione rischia di pregiudicare l'indagine.

9.3 L'unità investigativa dovrà informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE interessato non appena risulti che i membri, i funzionari o altri agenti potrebbero essere coinvolti in un'indagine. Se un'indagine riguarda un membro, un presidente o un funzionario di alto livello di un'istituzione, organo od organismo dell'UE, la notifica all'istituzione, organo od organismo dell'UE interessato dovrebbe avvenire al livello adeguato oppure, ove necessario per ragioni di riservatezza, tramite canali alternativi. In casi eccezionali il direttore generale può decidere di differire la comunicazione delle informazioni all'istituzione, organo od organismo dell'UE interessato.

9.4 Ove necessario, l'unità investigativa dovrà informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE interessato in merito alla decisione del direttore generale di aprire un'indagine o un caso di coordinamento.

9.5 Ove necessario, l'unità investigativa dovrà comunicare alla fonte informativa la decisione del direttore generale di aprire un'indagine o un caso di coordinamento.

9.6 Ove necessario, l'unità investigativa dovrà coinvolgere le autorità investigative o giudiziarie competenti interessate dall'indagine.

9.7 Qualora dalle prove disponibili non risultino casi di frode o di corruzione, o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari o di altri interessi dell'UE, e/o fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali, e qualora non sia necessaria nessun'altra azione investigativa, dovrà essere redatta una relazione finale per consentire al direttore generale di prendere una decisione in merito alla chiusura dell'indagine.

## **Articolo 10. Casi di coordinamento**

10.1 L'unità investigativa dovrà fornire l'assistenza necessaria alle autorità amministrative, giudiziarie e di polizia degli Stati membri e collaborare con le autorità nazionali nel coordinamento delle loro indagini e nel quadro di altre attività correlate.

10.2 Nell'ambito di un caso di coordinamento l'unità investigativa fornisce assistenza e contribuisce alle indagini svolte dalle autorità nazionali competenti. Facilita inoltre la raccolta e lo scambio delle prove e garantisce una sinergia investigativa tra le autorità competenti interessate.

10.3 L'unità investigativa non dovrà condurre attività d'indagine nei casi di coordinamento. Tuttavia, dovrà fornire l'assistenza necessaria agli Stati membri nello svolgimento delle loro indagini, agevolando in particolare:

- a. la raccolta di documenti e di informazioni in un qualsiasi formato che sia utilizzabile come prova;
- b. la raccolta di prove nel quadro di riunioni operative;
- c. la raccolta di dichiarazioni da chiunque sia in grado di fornire informazioni pertinenti;
- d. il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi scientifica.

10.4 Laddove, nel corso di un caso di coordinamento, risulti necessario che l'OLAF converta il caso in un'indagine, l'unità investigativa dovrà presentare all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini una domanda di decisione in merito alla riclassificazione del caso. L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà verificare la riclassificazione proposta e presentare al direttore generale un parere, sulla base del quale egli dovrà prendere una decisione.

## **Articolo 11. L'indagine**

11.1 L'unità investigativa raccoglie prove ricorrendo, tra l'altro, ai mezzi seguenti:

- a. raccolta di documenti e di informazioni in un qualsiasi formato che sia utilizzabile come prova;
- b. raccolta di prove nel quadro di riunioni operative;
- c. raccolta di dichiarazioni da chiunque sia in grado di fornire informazioni pertinenti;
- d. svolgimento di missioni di accertamento dei fatti negli Stati membri;
- e. prelievo di campioni da sottoporre ad analisi scientifica;
- f. colloqui con le persone interessate o i testimoni;
- g. ispezioni di locali;
- h. controlli sul posto (regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio);
- i. attività di informatica forense;
- j. svolgimento di missioni d'inchiesta nei paesi terzi.

11.2 I membri dell'unità investigativa svolgono le seguenti attività d'indagine dietro presentazione dell'atto scritto del direttore generale, in cui risulta la loro identità e capacità nonché l'attività investigativa che sono autorizzati a svolgere:

- a. colloqui con le persone interessate e i testimoni;
- b. ispezioni di locali;
- c. controlli sul posto;
- d. attività di informatica forense;
- e. svolgimento di missioni d'inchiesta nei paesi terzi.

11.3 Qualora l'unità investigativa ritenga necessario prendere provvedimenti amministrativi cautelari per tutelare gli interessi finanziari, occorrerà informare l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE interessato.

11.4 Qualora ritenga necessaria una segnalazione nell'ambito del sistema di allarme preventivo, l'unità investigativa richiederà all'unità politica competente dell'OLAF l'inserimento della segnalazione.

11.5 L'unità investigativa dovrà preparare la documentazione necessaria per informare il comitato di vigilanza della durata delle indagini, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

## **Articolo 12. Controllo della legalità nel corso dell'indagine**

12.1 Qualora intenda condurre un'attività investigativa che richiede l'autorizzazione del direttore generale in conformità con l'articolo 11.2, l'unità investigativa dovrà presentare domanda all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini, chiedendo di svolgere l'attività investigativa proposta.

12.2 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà verificare la legalità, necessità e proporzionalità dell'attività investigativa proposta e presentare al direttore generale un parere, sulla base del quale egli prenderà una decisione.

12.3 Qualora intenda condurre un'attività investigativa che esula dall'ambito dell'indagine, l'unità investigativa dovrà presentare all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini la richiesta di ampliare la portata dell'indagine. L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà verificare la legalità e la necessità di tale estensione e presentare al direttore generale un parere, sulla base del quale egli prenderà una decisione.

12.4 Qualora proponga di suddividere o raggruppare un caso, l'unità investigativa dovrà farne domanda all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini. Quest'ultima dovrà verificare la legalità e la necessità della suddivisione o del raggruppamento del caso e presentare al direttore generale un parere, sulla base del quale egli prenderà una decisione.

### **Articolo 13. Ispezioni dei locali dell'UE**

13.1 L'unità investigativa è autorizzata a effettuare ispezioni dei locali delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE in qualsiasi momento nel corso di un'indagine.

13.2 L'unità investigativa dovrà comunicare al segretario generale o all'autorità equivalente dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo UE interessato la propria intenzione di effettuare un'ispezione dei suoi locali, ogniqualvolta se ne presenti la necessità. L'unità investigativa dovrà presentare all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini la notifica proposta unitamente alla richiesta di autorizzazione dell'ispezione proposta.

13.3 Prima di effettuare l'ispezione dei locali, l'unità investigativa dovrà informare, laddove necessario, il capo della sicurezza dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'UE interessato e richiedere la sua assistenza.

13.4 L'unità investigativa conduce l'ispezione in presenza del membro, del funzionario o dell'agente dell'istituzione, organo od organismo dell'UE interessato. All'occorrenza, l'ispezione può essere effettuata in assenza del membro, del funzionario o altro agente interessato; in tali casi, dovrà presenziare un altro membro del personale o un membro della sicurezza dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo dell'UE interessato.

13.5 Nel corso di un'ispezione dei locali, i membri dell'unità investigativa possono accedere a tutte le informazioni detenute dall'istituzione, dall'organo o dall'organismo dell'UE interessato, ivi incluse le copie dei dati elettronici e le copie di documenti privati (compresa la documentazione medica), se rilevanti ai fini dell'indagine. I documenti originali dovrebbero essere prelevati qualora sussista il rischio di una loro indebita alterazione o sottrazione.

13.6 Nel corso di un'ispezione i membri dell'unità investigativa possono chiedere informazioni ai membri, ai funzionari o ad altri agenti dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo UE interessato.

13.7 I membri dell'unità investigativa che partecipano all'ispezione dovranno redigere una relazione delle attività svolte nel corso dell'ispezione e farla controfirmare a tutti i partecipanti, consegnandone loro, se necessario, una copia. Tuttavia, quando è nell'interesse dell'indagine, le copie della relazione vanno consegnate successivamente.

## **Articolo 14. Controlli sul posto**

14.1 L'autorità nazionale interessata dovrà essere informata con sufficiente anticipo del controllo sul posto da eseguire, nonché dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica del controllo. Se richiesto dalla legislazione nazionale, l'operatore economico dovrà essere informato del controllo sul posto da effettuare.

14.2 Il controllo sul posto dovrebbe essere effettuato con la collaborazione dell'autorità nazionale competente. I funzionari delle autorità nazionali possono prendere parte a tale controllo oppure il controllo può essere effettuato congiuntamente dall'OLAF e dall'autorità nazionale competente.

14.3 Laddove necessario, i membri dell'unità investigativa che effettuano i controlli sul posto possono essere assistiti da esperti non appartenenti all'organico dell'OLAF. Tali esperti dovranno esibire un certificato della loro qualifica nonché figurare nell'atto scritto di cui all'articolo 11.2, che li autorizza a fornire assistenza nell'ambito del controllo.

14.4 I membri dell'unità investigativa che eseguono il controllo sul posto dovranno assicurarsi di avere accesso ai locali dell'operatore economico nonché alle prove pertinenti alle medesime condizioni degli ispettori dell'autorità nazionale e in conformità con la legislazione nazionale.

14.5 I membri dell'unità investigativa possono raccogliere dichiarazioni dagli operatori economici nel corso di un controllo sul posto.

14.6 I membri dell'unità investigativa che effettuano il controllo sul posto dovranno redigere una relazione delle attività svolte nel corso del controllo. Gli ispettori nazionali che partecipano al controllo sul posto e l'operatore economico interessato dovranno controfirmare la relazione. Questa deve includere ogni fatto o sospetto emerso durante il controllo sul posto e deve essere redatta in conformità con le normative nazionali applicabili nello Stato membro in questione. Una copia della relazione relativa al controllo sul posto dovrà essere consegnata all'autorità nazionale e, se necessario, all'operatore economico interessato.

14.7 I controlli sul posto possono essere effettuati presso operatori economici diversi da quelli direttamente interessati, quando è assolutamente necessario accedere a prove pertinenti in loro possesso.

14.8 I controlli sul posto possono essere effettuati presso gli operatori economici di paesi terzi e nei locali di organizzazioni internazionali in conformità con le disposizioni di legge vigenti.

14.9 Nel corso di indagini riguardanti i membri, i funzionari o altri agenti di istituzioni, organi od organismi dell'UE, si possono effettuare controlli sul posto presso la sede di operatori economici, qualora ciò sia necessario per accedere a prove pertinenti in loro possesso.

## **Articolo 15. Attività di informatica forense nell'ambito di controlli e verifiche sul posto**

15.1 Nel corso di controlli e verifiche sul posto sono autorizzate le attività di informatica forense nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità. Le attività di informatica forense condotte nell'ambito dei controlli sul posto dovranno essere effettuate in conformità con le disposizioni di legge nazionali.

15.2 Le attività di informatica forense devono essere precedute dall'identificazione preliminare dei media digitali interessati. Gli esperti di informatica forense dell'OLAF dovranno accompagnare l'unità investigativa e svolgere le attività necessarie. Essi dovranno inoltre redigere una relazione sulle attività informatiche svolte, che verrà allegata alla relazione relativa al controllo o alla verifica sul posto. I partecipanti all'attività di informatica forense dovranno controfirmare la relazione sulle attività informatiche svolte.

15.3 L'esame e l'analisi forense digitale dei dati raccolti nel corso dell'attività di informatica forense dovranno limitarsi all'estrazione dei dati necessari e pertinenti all'indagine in corso.

## **Articolo 16. Colloqui**

16.1 L'unità investigativa può sentire, in qualsiasi momento nel corso di un'indagine, una persona interessata o un testimone.

16.2 Quando un testimone dev'essere sentito, un invito al colloquio viene inviato conformemente ai termini di preavviso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'unità investigativa deve informarlo del suo diritto di non autoaccusarsi. Al testimone deve altresì essere comunicato che ha la possibilità di esprimersi in una lingua ufficiale dell'UE di sua scelta. Se il testimone è un funzionario o un altro agente dell'UE, l'unità investigativa potrà effettuare il colloquio in una lingua ufficiale dell'UE di cui il testimone abbia una conoscenza approfondita. Occorre inoltre informare i funzionari o gli altri agenti dell'UE del loro dovere di collaborare con l'unità investigativa dell'OLAF.

16.3 L'unità investigativa dovrà consentire al testimone di approvare il verbale del colloquio o di aggiungere osservazioni.

16.4 Se nel corso di un colloquio risulta che un testimone è di fatto una persona interessata, il colloquio si conclude. Al testimone viene comunicato che sarà trattato come persona interessata; egli è informato dei suoi diritti e riceve, su richiesta, una copia dei resoconti di eventuali dichiarazioni da lui rilasciate in passato.

16.5 Quando l'unità investigativa intende sentire una persona interessata, le invia un invito al colloquio in conformità dei termini di preavviso di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. L'unità investigativa dovrà informare la persona interessata del suo diritto di non autoaccusarsi e di essere assistita da una persona di sua scelta. La persona interessata sarà altresì informata del fatto che potrà esprimersi in una lingua ufficiale dell'UE di sua scelta. Se la persona interessata è un funzionario o un altro agente dell'UE, l'unità investigativa potrà effettuare il colloquio in una lingua ufficiale dell'UE di cui la persona interessata abbia una conoscenza approfondita. I funzionari o gli altri agenti dell'UE devono altresì essere informati del loro dovere di collaborare con l'unità investigativa dell'OLAF.

16.6 Qualora una persona interessata sia stata precedentemente sentita come testimone, l'unità investigativa non potrà in alcun modo utilizzare contro tale persona le sue dichiarazioni passate.

16.7 L'unità investigativa dovrà consentire alla persona interessata di approvare il verbale del colloquio o di aggiungere osservazioni e dovrà consegnarle copia del verbale. Quando è nell'interesse dell'indagine, la copia del verbale del colloquio può tuttavia essere consegnata successivamente.

16.8 Ai fini dell'efficienza e della proporzionalità, l'unità investigativa può decidere di effettuare un colloquio in videoconferenza.

## **Articolo 17. Missioni d'indagine nei paesi terzi**

17.1 Quando le prove necessarie per accertare i casi di frode, di corruzione e ogni altra attività illecita non sono disponibili negli Stati membri, l'unità investigativa può condurre missioni d'indagine nei paesi terzi. Tali missioni dovranno essere condotte in ottemperanza a tutte le disposizioni di legge pertinenti.

17.2 Una missione in un paese terzo può riguardare casi di frode, di corruzione od ogni altra attività illecita nei seguenti settori:

- a. dogane;
- b. risorse proprie tradizionali;
- c. spesa dei fondi dell'UE;
- d. spesa dei fondi dell'UE attraverso organizzazioni internazionali o istituti finanziari, oppure di fondi gestiti da un'istituzione, organo od organismo dell'UE.

17.3 La missione d'indagine deve essere condotta con l'accordo e la collaborazione delle autorità competenti del paese terzo interessato.

17.4 Nel corso di una missione d'indagine in un paese terzo i membri dell'unità investigativa devono, se necessario, raccogliere dichiarazioni o tenere colloqui con le persone depositarie di informazioni rilevanti per l'indagine.

17.5 I membri dell'unità investigativa che effettuano la missione d'indagine dovranno redigere una relazione delle attività svolte nel corso della missione e consegnarne una copia ai partecipanti.

17.6 Prima di avviare missioni d'indagine nel settore delle dogane o delle risorse proprie tradizionali, l'unità investigativa deve inviare una comunicazione ufficiale agli Stati membri interessati, informandoli della missione d'indagine proposta. Se necessario, gli Stati membri devono essere invitati a fornire informazioni o dati relativi ai fatti oggetto dell'indagine.

17.7 Alle missioni d'indagine nel settore delle dogane o delle risorse proprie tradizionali devono prendere parte membri dell'unità investigativa e funzionari degli Stati membri interessati. Nel corso della missione devono essere prese in considerazione anche le esigenze degli Stati membri che non partecipano alla missione d'inchiesta, ma che hanno un interesse nei fatti oggetto dell'indagine.

## **Articolo 18. Possibilità di presentare le proprie osservazioni**

18.1 Una volta terminata l'indagine, e prima che siano tratte conclusioni che facciano riferimento nominativamente a una persona interessata, l'unità investigativa dovrà informare la persona interessata dei fatti che la riguardano e invitarla a presentare le proprie osservazioni a riguardo. Tali osservazioni possono essere presentate per iscritto o durante un colloquio.

18.2 L'invito alla persona interessata a presentare osservazioni viene redatto e inviato in conformità delle condizioni e dei termini di preavviso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

18.3 Nei casi in cui occorra garantire la riservatezza dell'indagine o di una procedura giudiziaria nazionale, il diritto della persona interessata di presentare le sue osservazioni sui fatti che la riguardano può essere differito. Se la persona interessata è un membro, un funzionario o un altro agente di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'UE, il diritto di presentare le proprie osservazioni può essere differito, d'intesa con il segretario generale o l'autorità equivalente.

## **Articolo 19. Relazione finale e raccomandazioni proposte**

19.1 La relazione finale viene redatta quando tutte le attività sono terminate. Essa deve includere tutte le conclusioni e le risultanze accertate nel corso di un'indagine e di un caso di coordinamento.

19.2 Le relazioni finali devono illustrare le attività investigative condotte e le prove raccolte nel corso di un'indagine oppure le attività di coordinamento e le risultanze nel quadro di un caso di coordinamento. Le relazioni devono altresì contenere un'analisi giuridica dei fatti accertati e, se possibile, l'indicazione degli importi da recuperare o di cui è stato evitato un versamento indebito. Le relazioni finali dovranno inoltre analizzare le prove raccolte e presentare le conclusioni in rapporto all'esistenza o all'inesistenza di casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari e degli altri interessi dell'UE e/o di fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali. Le conclusioni dovranno basarsi su una valutazione imparziale e obiettiva di tutte le prove raccolte.

19.3 Le relazioni finali dovranno altresì descrivere i provvedimenti presi per garantire il rispetto delle garanzie procedurali (inclusa la protezione dei dati) e dei diritti delle persone interessate. Dovranno inoltre riportare le eventuali osservazioni presentate dalla persona interessata in merito ai fatti che la riguardano.

19.4 Le relazioni finali dovranno essere approvate e firmate dall'investigatore responsabile, dal capo unità e dal direttore della direzione investigativa pertinente.

19.5 La direzione investigativa propone al direttore generale di formulare raccomandazioni sulla base dei risultati e delle conclusioni dell'indagine o, se necessario, del caso di coordinamento.

19.6 Se dall'indagine emerge che potrebbe essere stato commesso un reato in uno Stato membro, la direzione investigativa dovrà proporre al direttore generale di formulare raccomandazioni sulle azioni che le autorità giudiziarie degli Stati membri dovranno intraprendere.

19.7 Se dall'indagine emerge che potrebbe essere stata commessa un'infrazione disciplinare, la direzione investigativa dovrà proporre al direttore generale di formulare raccomandazioni sui provvedimenti disciplinari che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE pertinente dovrà adottare.

19.8 Se l'indagine accerta l'esistenza di un importo da recuperare o di cui è stato evitato un versamento indebito, la direzione investigativa dovrà proporre al direttore generale di formulare raccomandazioni sulle azioni che l'istituzione, l'organo, l'organismo dell'UE o l'autorità competente nazionale dovrà intraprendere.

19.9 Se dall'indagine emerge la necessità di promuovere un'azione amministrativa relativamente a un caso, la direzione investigativa dovrà proporre al direttore generale di formulare raccomandazioni sui provvedimenti amministrativi che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE pertinente dovrà adottare.

19.10 Qualora l'unità investigativa riscontrasse punti deboli nei sistemi di gestione o di controllo oppure nel quadro giuridico, la direzione investigativa dovrà informare l'unità competente dell'OLAF, la quale, all'occorrenza, dovrà elaborare progetti di proposte sui provvedimenti che l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'UE pertinente dovrà prendere. Tali proposte dovranno essere presentate dalla direzione Politiche all'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini, che formulerà un parere, sulla base del quale il direttore generale prenderà una decisione.

### **CAPITOLO III ESAME FINALE E CHIUSURA DEL CASO**

#### **Articolo 20. Generalità**

20.1 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà esaminare la relazione finale nonché le raccomandazioni proposte e la decisione sulla chiusura del caso per presentare un parere al direttore generale.

20.2 Scopo di questo esame è garantire la legalità, la necessità e la proporzionalità delle attività svolte durante l'indagine o il caso di coordinamento, nonché la tutela dei diritti delle persone interessate durante l'intera procedura investigativa.

#### **Articolo 21. Esame finale**

21.1 La direzione investigativa dovrà sottoporre all'esame dell'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini la relazione finale, le raccomandazioni proposte e la decisione sulla chiusura del caso, insieme a tutta la documentazione necessaria, ivi incluse le note di trasmissione e le lettere.

21.2 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini verifica se l'unità investigativa abbia ottemperato ai requisiti di legge, inclusi i diritti e le garanzie procedurali delle persone interessate, nonché i requisiti in materia di protezione dei dati, ed esamina la legalità, la necessità e la proporzionalità delle attività investigative svolte. L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini verifica altresì che le raccomandazioni proposte e la decisione sulla chiusura del caso siano giustificate, in linea con le conclusioni dell'indagine o del caso di coordinamento.

21.3 L'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà presentare un parere sulla relazione finale, sulle raccomandazioni proposte e sulla decisione di chiusura del caso, sulla base del quale il direttore generale prenderà una decisione.

21.4 Prima di esprimere un parere negativo sulla relazione finale, sulle raccomandazioni proposte e/o sulla decisione di chiusura del caso, l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini dovrà dare alla direzione investigativa la possibilità di riesaminare i documenti presentati.

## **Articolo 22. Decisione sulla chiusura del caso e raccomandazioni**

22.1 Un'indagine o un caso di coordinamento possono essere chiusi soltanto con decisione del direttore generale.

22.2 Sulla base delle conclusioni di un'indagine, o di un caso di coordinamento, il direttore generale può formulare raccomandazioni sulle azioni che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'UE, o gli Stati membri, devono intraprendere.

22.3 Il direttore generale può richiedere all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'UE responsabile oppure all'autorità competente di riferire entro un determinato periodo di tempo in merito alle azioni intraprese per applicare le raccomandazioni, nonché in merito all'esito di eventuali provvedimenti giudiziari, disciplinari o finanziari.

22.4 Il direttore generale può, se necessario, fornire informazioni sull'esito dell'indagine dell'OLAF a organizzazioni internazionali o ad autorità di paesi terzi.

## **Articolo 23. Requisiti in materia di informazione e trasmissione di documenti**

23.1 L'unità investigativa dovrà informare la persona interessata, entro dieci giorni lavorativi, della decisione del direttore generale di chiudere un caso, in cui nessuna accusa formulata contro detta persona risulti fondata. In tutti gli altri casi, l'unità investigativa dovrà informare la persona interessata, ove necessario, della decisione del direttore generale di chiudere il caso.

23.2 Se necessario, l'unità investigativa deve informare la fonte informativa della decisione del direttore generale di chiudere il caso.

23.3 Quando il direttore generale chiude un'indagine o un caso di coordinamento, l'unità investigativa deve trasmettere la relazione finale, unitamente alle eventuali raccomandazioni, all'istituzione, all'organo o all'organismo competente dell'UE interessato.

23.4 Se il direttore generale ha chiuso un'indagine o un caso di coordinamento con raccomandazioni, l'unità investigativa dovrà trasmettere la relazione finale e le raccomandazioni all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità nazionale competente, o all'organizzazione internazionale competente.

23.5 Se il direttore generale ha chiuso un'indagine o un caso di coordinamento senza raccomandazioni, l'unità investigativa dovrà, se necessario, trasmettere la relazione finale all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità nazionale competente, o all'organizzazione internazionale competente.

23.6 L'unità investigativa dovrà preparare i documenti necessari per informare il comitato di vigilanza della trasmissione di informazioni inerenti al caso alle autorità giudiziarie nazionali degli Stati membri.

## **CAPITOLO IV MONITORAGGIO E ASSISTENZA**

### **Articolo 24. Generalità**

24.1 Nella fase di monitoraggio l'unità investigativa dovrà, su richiesta, fornire l'assistenza necessaria alle autorità competenti.

24.2 Nella fase di monitoraggio l'unità investigativa dovrà seguire gli sviluppi dell'applicazione delle raccomandazioni e registrare l'esito delle azioni intraprese dalle autorità competenti sulla base delle raccomandazioni.

### **Articolo 25. Assistenza alle autorità competenti**

25.1 L'unità investigativa dovrà, su richiesta, fornire l'assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi, agli organismi dell'UE o agli Stati membri in relazione alle azioni intraprese sulla base delle raccomandazioni, fornendo altresì:

- a. i documenti specifici menzionati nella relazione finale ma non inclusi nella trasmissione della relazione;
- b. qualsiasi ulteriore informazione richiesta per l'applicazione delle raccomandazioni, se necessario;
- c. i documenti che autorizzano i membri del personale dell'OLAF a comparire come testimoni nei procedimenti giudiziari o l'assistenza per ottenere l'autorizzazione a comparire come testimoni per i funzionari di altre istituzioni, organi od organismi dell'UE;
- d. assistenza nell'acquisizione della revoca dell'immunità, in virtù del Protocollo sui privilegi e sulle immunità, nei casi in cui le autorità competenti nazionali abbiano avviato un procedimento penale per gli atti compiuti in veste ufficiale dai funzionari di istituzioni, organi od organismi dell'UE;
- e. consulenza specializzata, se richiesta dagli Stati membri.

25.2 Quando una richiesta di assistenza riguarda il recupero di fondi dell'UE, oppure azioni volte a prevenire il versamento indebito di tali fondi, l'unità investigativa rappresenta l'OLAF nelle procedure amministrative con i servizi della Commissione europea (sono incluse le procedure in contraddittorio, le procedure di liquidazione, le domande REM/REC e le richieste di cancellazione).

25.3 Quando una richiesta di assistenza riguarda le azioni giudiziarie o disciplinari risultanti dalle raccomandazioni, l'unità investigativa fornisce assistenza nella revoca delle immunità, nella consulenza legale e nelle traduzioni.

## **Articolo 26. Monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni**

26.1 L'unità investigativa dovrà monitorare l'applicazione delle raccomandazioni giudiziarie, disciplinari e finanziarie che vengono trasmesse annualmente alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'UE e agli Stati membri.

26.2 L'unità investigativa può richiedere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo dell'UE, o allo Stato membro, in merito alle azioni intraprese sulla base delle raccomandazioni formulate.

26.3 L'unità investigativa può consultare i sistemi informativi nei quali le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'UE, e gli Stati membri, registrano le azioni intraprese sulla base delle raccomandazioni formulate.

26.4 L'unità investigativa dovrà monitorare la necessità di mantenere il differimento della comunicazione alle persone interessate e, se necessario, presentare le notifiche necessarie.

## **Articolo 27. Registrazione dei risultati finanziari, giudiziari e disciplinari**

27.1 L'unità investigativa dovrà registrare nel sistema di gestione dei casi dell'OLAF le azioni che sono state intraprese sulla base delle raccomandazioni formulate, i loro sviluppi nonché i loro eventuali risultati.

27.2 L'unità investigativa dovrà informare, se necessario, le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'UE dell'esito finale dei procedimenti giudiziari nazionali e dovrà informare l'unità competente dell'OLAF ai fini del sistema di allarme preventivo.

## **CAPITOLO V ENTRATA IN VIGORE**

### **Articolo 28.**

28.1 I presenti orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'OLAF sostituiscono le Istruzioni dell'OLAF al suo personale in materia di procedure d'indagine entrate in vigore il 1° febbraio 2012.

28.2 Essi entrano in vigore il 1° ottobre 2013.

Bruxelles,  
18 settembre 2013

Giovanni KESSLER  
Direttore generale  
OLAF

## **GLOSSARIO**

- **Atto di autorizzazione [scheda di lavoro]**

L'atto di autorizzazione è l'atto scritto del direttore generale che autorizza i membri dell'unità investigativa, o un altro membro del personale o esperto dell'OLAF, a svolgere le attività investigative di cui all'articolo 11.2 o a fornire assistenza nell'ambito delle medesime attività. I membri dell'unità investigativa, o un altro membro del personale o esperto dell'OLAF, devono esibire questo documento quando vengono chiamati a svolgere tali attività investigative o a fornire assistenza nell'ambito delle medesime attività.

- **Atto scritto [artt. 11/14]**

Un atto scritto è uno strumento ufficiale del direttore generale che autorizza e prescrive lo svolgimento delle attività investigative di cui all'articolo 11.2 degli orientamenti in merito alle procedure di indagine per il personale dell'OLAF.

- **Autorizzazione [art. 12]**

L'autorizzazione è il permesso, che il direttore generale concede ai membri dell'unità investigativa, o a un altro membro del personale o esperto dell'OLAF, di svolgere le attività investigative di cui all'articolo 11.2 o di fornire assistenza nell'ambito delle medesime attività.

- **Cancelleria [art. 2]**

La cancelleria fa parte dell'unità di gestione delle attività d'indagine. Essa attribuisce numeri di riferimento a tutti i documenti gestiti dall'OLAF, inclusi i numeri dei casi OLAF (numeri OF). È altresì responsabile della scansione e del processo di gestione della documentazione.

- **Caso [art. 1]**

Un caso è l'ambito nel quale l'OLAF elabora le informazioni di potenziale interesse investigativo; un caso include inoltre le attività di selezione ed esame di tali informazioni e il monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni inerenti a tali informazioni. A tutti i casi trattati dall'OLAF viene attribuito un numero (numero OF).

- **Caso archiviato [artt. 5/7]**

Un caso viene archiviato quando il direttore generale decide che le informazioni di potenziale interesse investigativo non soddisfano i criteri per l'apertura di un'indagine o di un caso di coordinamento.

- **Colloqui [art. 16]**

Un colloquio è un dialogo formale con una persona interessata o con un testimone, finalizzato all'acquisizione di prove pertinenti a un'indagine. Ogni colloquio viene sempre debitamente registrato.

- **Conflitto di interessi [art. 8]**

Cfr. art. 11bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

- **Controllo sul posto [artt. 11/14/15]**

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio.

- **Denunciante [artt. 5/8]**

Un denunciante è un funzionario dell'UE che fornisce all'OLAF informazioni su fatti che lasciano supporre l'esistenza di eventuali attività illecite o di una colpa grave connessa all'esercizio di attività professionali, come previsto dall'articolo 22bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

- **Dichiarazione [artt. 5/10/11/14/17]**

Una dichiarazione è la registrazione scritta di prove inerenti all'indagine, fornita da una persona nell'ambito di un caso dell'OLAF.

- **Disposizioni di legge [art. 17]**

Le disposizioni di legge sono le norme giuridiche o i regimi giuridici applicabili, nell'ambito dei quali l'OLAF svolge le proprie attività investigative. Le disposizioni di legge includono tutti i trattati e le leggi dell'UE pertinenti, compresi i regolamenti, le decisioni, gli accordi interistituzionali e gli accordi conclusi con i paesi terzi, ivi inclusi quelli relativi alla cooperazione e alla reciproca assistenza amministrativa. Le disposizioni di legge comprendono anche gli accordi amministrativi pertinenti conclusi con le autorità competenti dei paesi terzi, organizzazioni internazionali o parti contraenti, come pure quelli conclusi con le autorità competenti degli Stati membri, le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'UE.

- **Estensione della portata di un caso [art. 12]**

L'estensione della portata di un caso avviene per decisione del direttore generale, il quale autorizza lo svolgimento di attività investigative che esulano dalla decisione di apertura dell'indagine o del caso di coordinamento.

- **Fonte informativa [artt. 5/7/9/23]**

Una fonte informativa fornisce all'OLAF informazioni di potenziale interesse investigativo. Essa può essere un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE, uno Stato membro, un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Può anche essere un denunciante o un informatore e può fornire informazioni su base anonima.

- **Importi da recuperare [art. 19]**

L'importo da recuperare è una spesa qualsiasi dell'UE, identificata nel corso di un'indagine o di un caso di coordinamento, che è stata indebitamente versata e che deve essere recuperata presso i beneficiari, le autorità di gestione nazionali o gli organismi pagatori (attraverso il recupero diretto, la compensazione, la detrazione, il disimpegno, la chiusura di programmi, la liquidazione dei conti, ecc.).

L'importo da recuperare è anche l'importo delle risorse proprie tradizionali, identificato nel corso di un'indagine o di un caso di coordinamento, che è stato evaso e che deve essere recuperato presso gli operatori economici o imputato agli Stati membri a causa della loro negligenza o mancanza di diligenza.

- **Importi di cui è stato evitato il versamento indebito [art. 19]**

Si tratta di una spesa qualsiasi dell'UE, identificata nel corso di un'indagine o di un caso di coordinamento, di cui è stato evitato un versamento indebito.

- **Informatore [art. 8]**

Un informatore è una persona fisica che fornisce all'OLAF informazioni di potenziale interesse investigativo.

- **Informazioni di potenziale interesse investigativo [art. 1]**

Le informazioni di potenziale interesse investigativo sono tutte le informazioni ricevute dall'OLAF, o le informazioni raccolte di propria iniziativa dall'OLAF, che potrebbero essere considerate per l'apertura di un'indagine o di un caso di coordinamento, e che verranno sottoposte alla procedura di selezione ai fini dell'analisi.

- **Missione di accertamento dei fatti [artt. 5/11]**

Le missioni di accertamento dei fatti sono missioni condotte dall'OLAF negli Stati membri, finalizzate alla raccolta di informazioni o di prove, che non richiedono l'intervento delle autorità competenti degli Stati membri o l'esercizio dei poteri d'indagine dell'OLAF.

- **Parere [artt. 5/12/20/21]**

Un parere è una consulenza inerente a un caso che l'unità responsabile della selezione e dell'esame delle indagini fornisce al direttore generale.

- **Priorità della politica investigativa [art. 5]**

Le priorità della politica investigativa vengono adottate annualmente dal direttore generale nell'ambito del piano di gestione annuale e fissano i criteri strategici per l'apertura delle indagini o dei casi di coordinamento.

- **Prove [artt. 8-11/14/17/14/23]**

Le prove sono un elemento qualsiasi che abbia pertinenza con i fatti oggetto dell'indagine. Le prove vengono raccolte nel corso di un'indagine ai fini dell'accertamento dei fatti e possono essere a carico o a discolta. Fra le prove si annoverano, tra l'altro, informazioni, documenti, verbali, atti ufficiali, dichiarazioni, immagini, analisi di informatica forense e analisi scientifiche.

- **Raccomandazione [artt. 19-27]**

Le raccomandazioni sono proposte formulate dal direttore generale che invitano le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'UE, o l'autorità competente degli Stati membri, a intraprendere azioni sulla base dei risultati dell'indagine o del caso di coordinamento dell'OLAF.

- **Segnalazione [art. 11]**

Decisione della Commissione sul sistema di allarme rapido ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive.

- **Testimone [artt. 11/16]**

Un testimone è una persona fisica che fornisce prove inerenti a un'indagine.